

Civile Ord. Sez. 3 Num. 2065 Anno 2018

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: SCODITTI ENRICO

Data pubblicazione: 29/01/2018

ORDINANZA

sul ricorso 23226-2014 proposto da:

(omissis)

:
elettivamente
domiciliati in ROMA, (omissis) presso lo studio
dell'avvocato (omissis) che li rappresenta
e difende unitamente agli avvocati (omissis)
giusta procura
speciale a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2017

2264

contro

(omissis) SPA quale successore di ASSICURAZIONI
(omissis) SPA, in persona del procuratore generale
(omissis) , in persona dei

suoi procuratori speciali Dott. [omissis] e
Dott. [omissis] elettivamente domiciliata in
ROMA, [omissis] presso lo studio
dell'avvocato [omissis] rappresentata e
difesa dall'avvocato [omissis] giusta procura
speciale in calce al controricorso;

- controricorrente-

nonchè contro

[omissis]

- intimati -

avverso la sentenza n. 2871/2013 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI;

Rilevato che:

I (omissis) in qualità di eredi di (omissis) convennero in giudizio innanzi al Tribunale di S. Maria Capuavetere (omissis) in liquidazione coatta amministrativa e Assicurazioni (omissis) in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia chiedendo il risarcimento del danno conseguente al decesso del congiunto. Espose la parte attrice che (omissis) quale conducente e (omissis) quale proprietario del mezzo erano responsabili del sinistro stradale accaduto il giorno (omissis) fra l'autovettura Y10 condotta dal primo ed il motociclo Ape condotto dal proprietario (omissis) il quale, a causa delle gravi lesioni, era deceduto pochi giorni dopo l'incidente. Si costituirono (omissis) chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento del danno per lesioni alla persona e danni all'autovettura. Venne quindi chiamata in giudizio Sai quale società assicuratrice del motociclo Ape. Il Tribunale adito con sentenza non definitiva, riconosciuta la pari responsabilità, rigettò la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale *iure hereditatis* proposta dagli eredi per non avere il defunto apprezzato nei pochi giorni dopo l'incidente la sussistenza di un danno e dispose per l'ulteriore istruzione per il danno patrimoniale. Successivamente con sentenza definitiva rigettò la domanda di risarcimento del danno patrimoniale *iure hereditatis* proposta dagli eredi ed accolse quella proposta in via riconvenzionale. Avverso detta sentenza e quella non definitiva proposero appello principale gli eredi ed incidentale

Con sentenza di data 11 luglio 2013 la Corte d'appello di Napoli in parziale riforma della sentenza definitiva condannò (omissis)) e la società assicuratrice al risarcimento del danno patrimoniale *iure hereditatis* in favore degli eredi e

condannò gli eredi ----- e la società assicuratrice al pagamento in favore di (omissis) della somma di Euro 4.540,11 oltre accessori ed in favore di (omissis) degli interessi legali sul capitale. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale *iure hereditatis* era stata disattesa in primo grado non tanto per una valutazione in termini temporali della sopravvivenza per diciassette giorni del Di Chiara, ma perché per la tipologia di lesioni si doveva escludere che durante tutto il periodo in questione la vittima fosse stata in grado di conservare una residua capacità di lucida valutazione delle speranze di vita rimaste, al punto da poterne soffrire nella consapevole attesa della prossima morte, sicché l'appello, basato solo sull'erroneo presupposto del rigetto per la non considerazione del significativo periodo di sopravvivenza per diciassette giorni, non coglieva nel segno.

Hanno proposto ricorso per cassazione -----
(omissis) sulla base di due motivi e resiste con controricorso ----- (omissis) s.p.a.. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, comma 2, cod. proc. civ.. E' stata presentata memoria da

s.p.a. ha presentato memoria scaduto il termine di legge.

Considerato che:

con il primo motivo si denuncia violazione e mancata applicazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., in relazione agli artt. 2, 3, 13, 22, 27 e 32 Cost. e 112 e 132 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osservano i ricorrenti, premesso di avere invocato con la domanda introduttiva del giudizio il ristoro di tutti i danni non patrimoniali subiti dal congiunto deceduto, che nell'atto di appello era stato invocato il danno non patrimoniale quale danno biologico terminale e che la Corte d'appello aveva violato il

principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Aggiungono, richiamando Cass. 28 agosto 2007 n. 18163, che il danno biologico terminale, quale pregiudizio della salute che se pur temporaneo è massimo nella sua entità ed intensità, è ravvisato come sempre esistente per effetto della percezione anche non cosciente della gravissima lesione della vittima nella fase terminale della propria vita.

Il motivo è fondato. Parte ricorrente denuncia la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato per avere il giudice di merito pronunciato in relazione al c.d. danno catastrofico e non in relazione al danno biologico rivendicato *iure hereditatis* per la lesione della integrità psico-fisica sofferta nel limitato periodo di sopravvivenza ed autonomamente considerabile come danno biologico. Il giudice ha in realtà pronunciato sulla domanda risarcitoria, ma in violazione del principio di integralità del risarcimento. L'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta (Cass. 23 ottobre 2014, n. 22514; 31 agosto 2011, n. 17879). E' dunque tale principio, e non quello di cui all'art. 112 coc. proc. civ. che è stato violato. La Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto (Cass. 28 luglio 2017, n. 18775; 14 febbraio 2014, n. 3437). La qualificazione del vizio

denunciato in termini di violazione del principio di integralità del risarcimento resta nei limiti indicati.

Il giudice di merito ha apprezzato esclusivamente il profilo delle condizioni di lucidità della vittima tali da consentirle di percepire la gravità della propria condizione e di soffrirne, ma non quello del significativo periodo di sopravvivenza per diciassette giorni. Quest'ultimo profilo rileva al diverso fine del danno biologico rivendicato *iure hereditatis* dagli eredi di colui che, sopravvissuto per un significativo lasso di tempo ad un evento poi rivelatosi mortale, abbia, in tale periodo, sofferto una lesione della propria integrità psico-fisica autonomamente considerabile come danno biologico, quindi accertabile con valutazione medico-legale e liquidabile alla stregua dei criteri adottati per la liquidazione del danno biologico vero e proprio. In tale quadro i diciassette giorni accertati dal giudice di merito costituiscono un apprezzabile lasso di tempo.

La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico *iure hereditatis*, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale (Cass. 20 ottobre 2014, n. 22228; 31 ottobre 2014, n. 23183; 21 marzo 2013, n. 7126; 28 agosto 2007, n. 18163). Ai fini della configurazione del diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è irrilevante la circostanza che, durante il periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale (Cass. 19 ottobre



2016, n. 21060). A tale principio di diritto dovrà attenersi il giudice di merito.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e mancata applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2043 e 2059 cod. civ., nonché degli artt. 2, 13, 19, 35 e 41 C.E.D.U. in relazione all'art. 117 Cost., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osservano i ricorrenti che la tutela del diritto alla vita è sul gradino più alto del sistema della C.E.D.U. e non conformarsi agli standard di protezione sanciti da quest'ultima comporta una palese violazione del principio di effettività della tutela giudiziaria protetto dall'art. 13 della C.E.D.U..

L'accoglimento del precedente motivo determina l'assorbimento del motivo.


P. Q. M.

accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il giorno 2017

Il Presidente

Dott. Giacomo Travaglino



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA